


CPGG. 12)  
ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA DELIBERA. N. / C.C.  
N° 24 IN DATA 28/7/2014

Il Segretario Comunale  
(Vitali dott. Giuseppe)



*Comune di COCCAGLIO*

*(Provincia di BRESCIA)*

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE  
ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 15 del 22 aprile 2013

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 28 luglio 2014

1  
10

## INDICE

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

### **Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

### **Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello
- Art. 11 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Interessi

### **Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Art. 13 - Tutela giudiziaria
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione

### **Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Limite minimo e modalità dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

### **Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 22 - Norme finali
- Art. 23 - Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

### Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

#### **Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad esse collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'articolo 54 del D. lgs. 446/97.

### **CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 6 - Forme di gestione delle entrate**

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate**

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;

- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

### **CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

#### **Art. 8 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

#### **Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

#### **Art. 10 - Diritto di interpello**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

#### **Art. 11 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60 D.P.R. 600/73 o mediante raccomandata A/R.

#### **Art. 12 - Interessi**

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## CAPO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

### Art. 13 – Tutela Giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività dell'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni, di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o più entrate, nel rispetto dei limiti tariffari di legge, quando previsti.

### Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
  - f) errore sul presupposto del tributo;
  - g) evidente errore logico;
  - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

### Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Il presente istituto non può trovare applicazione quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento; sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

7/10

## CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

### Art. 16 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

### Art. 17 - Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

### Art. 18 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
2. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore al € 30,00.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.

### Art. 19 - Limite minimo e modalità dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di € 5,00.
2. Il pagamento dei tributi locali, salvo diversa disposizione normativa, deve essere effettuato direttamente sui conti correnti di tesoreria con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



## Art. 20 - Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

## Art. 21 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Su richiesta del contribuente, si può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

- **Fino a € 500,00**: n. massimo rate mensili 4 (quattro);
- **Da € 501,00 a 1.000,00**: n. massimo rate mensili 8 (otto);
- **Da € 1.001,00 a € 10.000,00**: n. massimo rate mensili 18 (diciotto).  
E' consentita la sospensione della riscossione per sei mesi previo versamento di un acconto non inferiore al 15% delle somme iscritte a ruolo e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili.
- **Da € 10.001,00 a € 30.000,00**: n. massimo rate mensili 24 (ventiquattro)  
E' consentita la sospensione della riscossione per sei mesi previo versamento di un acconto non inferiore al 20% delle somme iscritte a ruolo e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 (dodici) rate mensili.
- **Da € 30.001,00 a € 60.000,00**: n. massimo rate mensili 30 (trenta)  
E' consentita la sospensione della riscossione per sei mesi previo versamento di un acconto non inferiore al 6% delle somme iscritte a ruolo e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 (dodici) rate mensili.  
Il riconoscimento della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.  
In alternativa alla presentazione della garanzia fideiussoria, è consentita la dilazione fino ad un massimo di 18 (diciotto) rate mensili di cui la prima di importo non inferiore al 20% delle somme iscritte a ruolo.
- **Oltre € 60.000,00**: n. massimo rate mensili 30 (trenta)  
E' consentita la sospensione della riscossione per sei mesi previo versamento di un acconto non inferiore al 6% delle somme iscritte a ruolo e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili.  
Il riconoscimento della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell' ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

2. L'importo minimo di ogni rata è fissato in € 50,00.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  - c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Le dilazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva.

## **CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 22 - Norme finali**

1. I contribuenti non possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014.

10  
10